



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI BRESCIA**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

nella persona del giudice monocratico dott. Gianluigi Canali, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**  
**ex art. 702 ter c.p.c.**

nella causa civile iscritta al n. 17159/2018 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili e promossa

**DA**

**SDL Centro Studi spa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Anastasio Pugliese, con il patrocinio dell'avv. Riccardo Guarino del Foro di Napoli

***PARTE RICORRENTE***

**CONTRO**

**Avv. Michele GALLUCCI**, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., nonché con il patrocinio degli avv. Antonio Luongo e Marco Domenico Luongo,

***PARTE RESISTENTE***

Causa avente ad oggetto richiesta di condanna al pagamento della penale contrattuale, trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2019 sulle conclusioni di cui al verbale.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente introdotto, la società attrice SDL spa chiede, in via preliminare, di accertare la competenza del Tribunale di Brescia a decidere della domanda proposta, in forza di clausola contenuta nel contratto da essa stipulato con l'avv. Gallucci; nel



merito, di accertare la violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal convenuto in virtù della clausola contenuta nell'art. 3 lett. c) della convenzione del 19.11.2014 (*“l'avvocato non potrà pretendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito, salve le spese di notifica e del contributo unificato”*), condannando per l'effetto l'avv. Gallucci al pagamento di € 450.000 a titolo di penale ex art. 3 lett. m) della medesima convenzione, pari a € 15.000 per ciascuna delle pratiche avviate e non concluse dall'avvocato resistente, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.

A tal fine, parte ricorrente deduce: che in data 19.11.2014 SDL spa stipulava con l'avv. Michele Gallucci una scrittura privata, in forza della quale parte resistente, in qualità di avvocato convenzionato della società, si impegnava a prestare il proprio patrocinio in favore dei clienti di SDL spa nei procedimenti instaurati contro gli Istituti di Credito; che parte resistente si obbligava ad assicurare i propri servizi ai clienti alle condizioni indicate nella convenzione; che la convenzione avrebbe precluso all'avvocato la possibilità di chiedere agli assistiti somme maggiori di quelle contrattualmente stabilite (art. 3 lett. c) scrittura privata); che in caso di richiesta ai clienti di una parcella maggiore rispetto a quanto concordato con SDL spa l'avvocato avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di penale, € 15.000 per pratica (art. 3 lett. m) alla società ricorrente.

In particolare, SDL spa nel ricorso rappresenta: che in forza della predetta convenzione a parte resistente venivano assegnate una serie di pratiche; che in relazione a trenta posizioni specificatamente indicate l'avv. Gallucci avrebbe preteso dai clienti il pagamento di diverse e maggiori somme, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti con SDL spa, sperando in taluni casi ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti degli assistiti e concludendo con taluni di essi delle transazioni. Alla luce dei fatti esposti, parte ricorrente evidenzia la violazione degli obblighi contrattuali, nonché del canone di correttezza e buona fede oggettiva da parte dell'avv. Gallucci, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della penale prevista nella convenzione.



Con tempestiva comparsa di costituzione e risposta , la parte resistente avv. Michele Gallucci chiede di respingere nel merito tutte le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate.

Parte resistente rappresenta: che il proprio rapporto di collaborazione professionale con SDL spa si instaurava per effetto della convenzione del 19.11.2014; che il 23.06.2016 le parti concludevano una nuova convenzione, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2016; che tale secondo accordo avrebbe determinato il venire meno della prima convenzione e la sua sostituzione con il nuovo contratto, anche “*in riferimento agli incarichi in corso*” (art. 13), con la conseguenza che la domanda della ricorrente, proposta in forza di tale prima convenzione, sarebbe stata fondata su una *causa petendi* inesistente; che, per effetto della propria comunicazione del 25.11.2016, a far data dal 30.06.2017 non vi sarebbe stato alcun rapporto contrattuale esistente tra parte resistente e parte ricorrente.

Nella comparsa l'avv. Gallucci esamina compiutamente le singole posizioni dei clienti indicate nel ricorso di controparte e in relazione alle quali viene contestato il suo inadempimento, deducendo: in alcuni casi, il difetto di prova da parte della ricorrente delle violazioni che gli vengono contestate, ossia delle richieste di pagamento di maggiori compensi ai clienti (mancanza di prova di alcuna comunicazione/diffida/azione giudiziale; riconoscimento del maggior debito da parte del cliente); in altri, la legittimità delle richieste di maggiori compensi formulate successivamente al 30.06.2017, ossia dopo la cessazione del rapporto contrattuale di egli resistente con la società SDL spa; in altri ancora, definiti con transazione, la non veridicità della circostanza dell'avvenuta richiesta di maggiori compensi.

Parte resistente lamenta inoltre che nella stipula delle convenzioni da parte di SDL spa vi sarebbe stato un abuso di posizione dominante nei suoi confronti, quale giovane avvocato. Evidenzia altresì l'eccessiva onerosità della penale, pari a € 15.000 per ciascuna violazione, sottolineando l'inesistenza dell'interesse patrimoniale del creditore alla integrale esecuzione del



contratto, atteso che SDL avrebbe incassato il corrispettivo per le proprie perizie prima e indipendentemente dall'inizio dell'attività dell'avvocato.

L'avv. Gallucci sostiene inoltre che il divieto di chiedere compensi professionali superiori a quelli stabiliti nella convenzione con SDL spa, sarebbe stata finalizzata esclusivamente alla salvaguardia dell'interesse patrimoniale dei clienti a non vedersi avanzare richieste di pagamento di entità superiore a quella indicata nei negozi SDL spa-clienti, nonché dell'affidamento da essi riposto in ordine all'ammontare degli esborsi necessari per avere assistenza legale. Per contro, SDL spa non avrebbe avuto alcun interesse al contenimento dei compensi del legale nella misura pattuita e non avrebbe patito alcun danno in conseguenza delle pretese di maggiori emolumenti, con la conseguenza che la previsione della penale sarebbe stata priva di causa.

Parte resistente, inoltre, lamenta l'illegittimità della previsione della convenzione che avrebbe impedito al professionista di richiedere un compenso commisurato alle previsioni della tariffa, nonché la carenza formale del contratto del 19.11.2014 prodotto dalla ricorrente, in quanto siglato solo dal resistente e non da SDL spa. Sottolinea infine l'imprecisione del ricorso introduttivo, rilevando un difetto di corrispondenza tra la richiesta risarcitoria formulata nella parte narrativa (€ 435.000) e quella indicata nelle conclusioni (€ 450.000).

La causa, istruita sommariamente attraverso le produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.03.2019 sulle conclusioni di cui a verbale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In via preliminare, atteso il carattere documentale della causa, si deve confermare che la stessa può essere definita in forza dell'istruzione sommaria svolta. Va altresì confermata la competenza di questo Giudice, peraltro non contestata dalla parte resistente.

2. Nel merito, il ricorso di SDL spa merita parziale accoglimento, nei termini di seguito precisati.



3. In primo luogo è necessario delineare l'esatta portata degli obblighi contrattuali delle parti.

3.1 Nel corso del giudizio, sulla base dei documenti prodotti, emergeva che SDL spa e l'avv. Gallucci stipulavano una prima scrittura privata il 19.11.2014 (doc. 2 ricorrente), con la quale il resistente si impegnava a svolgere attività professionale in favore dei clienti che si fossero a lui rivolti in forza di segnalazione da parte di SDL spa, al fine di tutelare le proprie posizioni nei confronti di istituti di credito. All'art. 3 lett. c) la convenzione citata prevedeva che *"l'avvocato, proprio in ragione del fatto che il cliente ha sottoscritto preventivamente il contratto con il SDL Centrostudi spa, non potrà pretendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito salvo le spese di notifica, e del contributo unificato"*; l'entità dei compensi spettanti all'avvocato veniva indicata nell'allegato 1 alla scrittura privata. La violazione dell'obbligo era assistita da una penale pari a € 15.000 per pratica.

Non meritano condivisione le censure formulate dal resistente nella comparsa di risposta circa la carenza formale del contratto prodotto dalla ricorrente, in quanto non sottoscritto dalla stessa SDL spa. Invero, la produzione in giudizio del contratto deve considerarsi equipollente alla sua sottoscrizione; inoltre, il tenore del ricorso rende evidente la volontà di SDL spa di avvalersi del regolamento negoziale in questione. Tale volontà è inoltre attestata, per entrambe le parti, dal fatto pacifico che il contratto in questione, non soggetto a vincoli di forma, abbia trovato concreta esecuzione.

3.2 Alla scrittura privata del 19.11.2014 faceva seguito una nuova convenzione stipulata il 23.06.2016 (doc. 3 resistente), che *"annulla e sostituisce ogni precedente convenzione sottoscritta tra le parti che dovrà, pertanto, intendersi priva di qualsivoglia efficacia anche in riferimento agli incarichi in corso, fermi restando gli effetti già prodotti"* (art. 13).

La nuova convenzione, a differenza della precedente, consentiva all'avvocato di pretendere dall'assistito compensi e/o emolumenti maggiori di quelli stabiliti nel contratto sottoscritto tra SDL spa e cliente, solo in caso di *"questioni di rilevante complessità e in ogni caso previo accordo*



*scritto con il cliente*” (art. 5 lett. c). Detta scrittura privata, al pari della precedente, prevedeva l’applicazione di una penale di € 15.000 per pratica in caso di inadempimento del divieto di chiedere ai clienti somme maggiori di quelle individuate nei “*parametri economici concordati, ben noti al professionista e dallo stesso accettati*” o comunque nell’ipotesi in cui venisse disatteso il contenuto della convenzione.

Si deve ritenere che i parametri richiamati fossero i medesimi già individuati con la scrittura privata del 2014; ciò peraltro non costituisce oggetto di contestazione delle parti.

3.3 Quanto alla natura dei due accordi stipulati tra SDL spa e l’avv. Gallucci, non è condivisibile la tesi di parte ricorrente secondo la quale si tratterebbe di ipotesi di mandato a favore di terzi, atteso che entrambe le scritture, la prima implicitamente (“*seppure la procura sia stata conferita dal cliente all’avvocato*”) e la seconda esplicitamente (art. 4 e 6 scrittura del 23.06.2016), prevedono un autonomo e ulteriore conferimento di incarico all’avvocato da parte di ciascun cliente.

Le convenzioni costituiscono piuttosto contratti atipici, in forza dei quali l’avv. Gallucci si è liberamente obbligato a limitare la propria autonomia contrattuale nella determinazione dei compensi per l’attività professionale svolta a favore dei clienti a lui inviati da SDL spa; autonomia che, diversamente, avrebbe potuto esercitare.

Le previsioni di limitazione dei compensi contenute nelle convenzioni non possono dunque considerarsi illegittime: invero, le stesse, ai sensi dell’art. 2233 c.c., essendo state stipulate con un soggetto terzo (SDL spa) diverso dal cliente, non avrebbero impedito all’avv. Gallucci di concordare direttamente un differente e maggiore compenso con ciascun assistito in forza del singolo contratto di mandato o, in difetto, di chiedere il pagamento delle proprie competenze sulla base delle tariffe; tale condotta, tuttavia, se posta in essere, avrebbe costituito inadempimento degli obblighi legittimamente e liberamente assunti dal Gallucci verso la società ricorrente, con conseguente operatività della penale contrattualmente stabilita.



3.4 Quanto al rapporto tra le due convenzioni, alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e 1366 c.c., l'art. 13 della seconda scrittura privata - che "*annulla e sostituisce ogni precedente convenzione tra le parti*", da intendere "*priva di qualsivoglia efficacia anche in riferimento agli incarichi in corso, fermi restando gli effetti già prodotti*" - deve essere interpretato, nel senso che, posto che le convenzioni mirano a regolare l'attività dell'avvocato nell'ambito di rapporti di mandato instaurati con i clienti e aventi carattere duraturo e non istantaneo, la scrittura del 19.11.2014 non può considerarsi *tamquam non esset* per effetto della convenzione successiva: con tale scrittura privata alla disciplina originaria del rapporto SDL spa-avv. Gallucci se ne è sostituita un'altra, quella del 2016, parzialmente modificativa della precedente. Significativo è il fatto che la scrittura privata del 23.06.2016 contenga un esplicito riferimento ai "*rapporti in corso*": se la prima convenzione fosse stata effettivamente posta nel nulla, ciò avrebbe dovuto travolgere i rapporti instaurati in forza di essa, così che per definizione non avrebbero potuto residuare rapporti "*in corso*" da assoggettare al regime della nuova convenzione.

Gli "*effetti già prodotti*" dalla prima convenzione e fatti salvi si devono identificare con le attività professionali svolte dall'avv. Gallucci nel vigore della scrittura privata del 2014, per i cui compensi essa deve continuare ad applicarsi. Per contro, le attività inerenti ai medesimi rapporti di mandato in precedenza instaurati ed eseguite successivamente alla stipulazione della convenzione 2016 devono considerarsi disciplinate da tale nuova convenzione, che consente al professionista la richiesta di compensi maggiori rispetto a quelli stabiliti nelle scritture private SDL spa-avv. Gallucci, purché vi sia previo accordo scritto con il cliente e in relazione a questioni di particolare complessità.

Non merita dunque condivisione l'affermazione della parte resistente secondo la quale la domanda della società ricorrente si fonderebbe su una *causa petendi* (la convenzione 2014) inesistente.

Dall'altro lato, non risulta fondata la tesi della ricorrente, esposta all'udienza del 14.02.2019, secondo la quale la convenzione 2016 non sarebbe mai entrata in vigore, dal momento che SDL spa,



come affermato dalla parte resistente, dopo la stipula non avrebbe inviato alcun cliente all'avv. Gallucci: come evidenziato, la nuova convenzione era destinata a disciplinare non solo rapporti eventualmente sorti dopo la sua entrata in vigore, ma anche quelli già in corso e non ancora esauriti, nei termini sopra precisati e in relazione ai quali la stessa ha pertanto avuto esecuzione.

3.5. Il rapporto tra SDL spa e l'avv. Gallucci è cessato a far data dal 30.06.2017, alla scadenza della seconda convenzione, a seguito di comunicazione di disdetta del resistente del 25.11.2016 (doc. 4 resistente).

Da ciò l'avv. Gallucci pretenderebbe di ricavare che a partire da quella data entrambe le parti avrebbero dovuto considerarsi libere da ogni precorsa previsione contrattuale, con la conseguenza che dopo il 30.06.2017 egli sarebbe stato legittimato a pretendere dai clienti compensi maggiori rispetto a quelli previsti nelle convenzioni, non più vincolanti.

Tale affermazione non merita condivisione: le convenzioni sono destinate a regolamentare i compensi professionali dell'avv. Gallucci per gli incarichi assunti nella vigenza delle stesse, a prescindere dal momento in cui il relativo credito sia divenuto esigibile (con la cessazione del rapporto) e da quello in cui, in concreto, venga avanzata la richiesta di pagamento.

La circostanza che le richieste di pagamento di somme ulteriori da parte dell'avv. Gallucci sia intervenuta in pressoché tutti i casi contestati dopo il 30.06.2017 risulta pertanto del tutto irrilevante per escludere un suo inadempimento nei confronti della ricorrente SDL spa.

3.6. In sintesi, quanto all'attività professionale svolta prima del 01.07.2016 (data di entrata in vigore convenzione modificativa), l'avv. Gallucci non avrebbe potuto avanzare richieste di pagamento di somme superiori a quelle pattuite con SDL spa (indicate nell'allegato n. 1 alla scrittura privata del 19.11.2014 – doc. 2); per l'attività successiva, al contrario, avrebbe potuto formulare tali pretese di pagamento, ma solo in forza di un previo accordo scritto con il cliente.

Ciò a prescindere dal momento in cui in concreto le richieste di versamento dei compensi siano state portate a conoscenza dei clienti.



4. Così delineata la portata degli obblighi contrattuali delle parti in forza delle scritture private 2014 e 2016, occorre verificare se vi sia prova della violazione dei suddetti obblighi da parte del resistente, ossia del fatto che l'avv. Gallucci abbia preteso compensi ulteriori a quelli pattuiti con SDL spa e se, con riguardo alle prestazioni successive alla seconda convenzione, tale pretesa sia stata preceduta da accordo scritto con il singolo cliente.

Per chiarezza espositiva, verranno esaminate per gruppi omogenei le pratiche gestite dall'avv. Gallucci oggetto di contestazione da parte di SDL spa, identificate in base al numero con cui sono state indicate sia nel ricorso introduttivo sia nella comparsa di risposta.

In via generala va osservato che in relazione a un significativo numero di clienti, di seguito meglio precisato, tale comparsa presenta un contenuto ampiamente confessorio circa la richiesta di compensi maggiori rispetto a quelli pattuiti con SDL spa, senza che a ciò si accompagni da parte del resistente la prova che tali pretese di pagamento trovassero giustificazione in accordi scritti previamente stipulati con i clienti, come consentito dalla convenzione 2016: invero tali accordi non sono né allegati né provati.

In tali casi il resistente adduce a propria difesa il fatto che le richieste siano state formulate successivamente al 30.06.2017, quando asseritamente le convenzioni stipulate con SDL spa non avrebbero più potuto esplicare alcuna efficacia. Invero, tale difesa non ha pregio, essendo irrilevante il momento in cui la pretesa di pagamento abbia avuto luogo, come già chiarito al precedente punto 3.5 e per le ragioni già illustrate.

4.1. Quanto alla posizione identificata con il n. 9 nel ricorso di SDL spa, la documentazione prodotta dal ricorrente (doc. 4) non è idonea a provare la violazione del divieto di richiesta di maggiori compensi da parte dell'avv. Gallucci, in quanto si tratta di missiva del 07.06.2017 (nel vigore della convenzione 2016) indirizzata al cliente e da questo sottoscritta "*per presa visione e accettazione*": ciò integra l'accordo scritto richiesto dalla convenzione 2016 come presupposto per la pretesa di compensi maggiori nei confronti del cliente; per contro, la ricorrente non ha provato



che l'attività professionale si sarebbe svolta esclusivamente prima della stipulazione della seconda scrittura privata. In relazione a tale posizione, dunque, non ha avuto luogo alcun inadempimento.

4.2. Per le posizioni n. 15, 16, 22 e 23 parte ricorrente si è limitata ad allegare l'inadempimento dell'avv. Gallucci, senza tuttavia fornire alcuna prova dell'avvenuta richiesta di maggiori compensi. Parte resistente non ha ammesso di aver formulato tale richiesta. Pertanto, in relazione a tali posizioni l'inadempimento non è provato.

4.3. Anche per il cliente n. 20, l'inadempimento dell'avv. Gallucci non risulta provato: il doc. 9 prodotto dal ricorrente non è idoneo a dimostrare l'avvenuta richiesta di ulteriori emolumenti, non essendo sottoscritto e non essendovi alcuna prova del suo invio e ricezione, contestati dal resistente.

4.4. In relazione alle posizioni n. 26, 27 e 29 non vi è inadempimento, in quanto le parcelle prodotte dalla ricorrente sub. doc. 3 e 7 indicano compensi professionali in linea con le previsioni di cui all'allegato 1 alla scrittura privata 2014. Nessun inadempimento può essere contestato.

4.5. Per le posizioni n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19 e 30 la richiesta di maggiori compensi è provata.

Risulta dai documenti prodotti, oltre che dalle affermazioni dello stesso convenuto, che l'avv. Gallucci ha agito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dei clienti elencati per il pagamento delle proprie competenze ex D.M. 55/2014; per contro, la stipulazione di un previo accordo scritto con i clienti per il pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle indicate nelle convenzioni non risulta provata ed è logicamente esclusa dalla circostanza che i ricorsi siano stati azionati per conseguire i compensi di cui alle tariffe, destinati a operare in via sussidiaria, proprio in carenza di diverso accordo delle parti ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Come già evidenziato al punto 3.5, a nulla rileva che i ricorsi siano stati introdotti successivamente al 30.06.2017. Così come non ha pregio il fatto che per i clienti 18 e 19 il giudizio si sia estinto per rinuncia agli atti, dal momento che l'inadempimento dell'avv. Gallucci si è perfezionato per effetto della richiesta di maggiori compensi, attuata con la proposizione del



ricorso, essendo irrilevante l'accoglimento dello stesso nonché l'effettivo pagamento di somme ulteriori da parte dei clienti.

L'inadempimento, tanto in relazione alla convenzione 2014, quanto a quella 2016, è pertanto dimostrato.

4.6. Per il cliente indicato al n. 11 del ricorso, la richiesta di compensi ex D.M. n. 55/2014 è provata dalla produzione documentale della ricorrente (doc. 5) e comunque ammessa dal resistente.

Non vi sono prove che la richiesta sia stata preceduta da specifico accordo scritto con il cliente.

4.7. In relazione alle posizioni n. 12, 13, 14 e 21, la richiesta di maggiori compensi risulta attestata dalle transazioni concluse tra l'avv. Gallucci e i singoli clienti (docc. 21, 22, 23, 24 ricorrente), oltre che dalle precedenti richieste di pagamento prodotte da parte resistente (docc. 36, 39).

Peraltro, anche in assenza di prove circa richieste di pagamento antecedenti alla transazione (in contestazione per le posizioni 12 e 21), la stipula in sé dell'accordo transattivo per importi maggiori rispetto a quelli stabiliti dalle convenzioni costituisce inadempimento da parte dell'avv. Gallucci.

4.8. Quanto alle posizioni identificate ai n. 24 e 25 del ricorso introduttivo, l'inadempimento è provato documentalmente sia dalle produzioni della ricorrente (doc. 6) sia del resistente (doc. 55). Non vi è prova che le richieste di pagamento siano state precedute da accordo scritto *ad hoc* con i clienti in conformità con quanto stabilito dalla convenzione 2016.

4.9. Per la pratica n. 28 risulta dalle produzioni documentali del ricorrente (doc. 7) che la richiesta di maggiori compensi sia stata effettivamente formulata in data 29.05.2018; circostanza confermata dal resistente. Non è stato allegato né provato che detta richiesta sia stata preceduta da previo accordo scritto.

4.10. In sintesi, l'inadempimento colpevole dell'avv. Gallucci nei confronti della società ricorrente è provato in relazione a venti pratiche.



5. Stante l'inadempimento del resistente nei termini appena precisati, occorre esaminare le doglianze svolte con riferimento alla penale contrattualmente prevista da entrambe le convenzioni stipulate tra le parti, di ammontare pari a € 15.000 per ciascuna pratica in cui abbiano avuto luogo violazioni degli obblighi contrattualmente assunti con SDL spa da parte del resistente.

5.1. L'avv. Gallucci lamenta in primo luogo un "*abuso di posizione dominante*" da parte di SDL spa nei confronti del "*giovane avvocato*".

Sebbene parte resistente utilizzi l'espressione "*abuso di posizione dominante*", istituto che esula totalmente dalla vicenda in esame e attiene al regime della concorrenza tra imprese, le doglianze espresse potrebbero essere più opportunamente ricondotte al concetto di "*abuso di dipendenza economica*", come definito all'art. 9 L. 192/1998.

Trattasi tuttavia di censure che appaiono nel merito infondate.

In primo luogo, il divieto di abuso di dipendenza economica viene in rilievo nei rapporti tra imprese, e non tra imprese e professionisti.

In ogni caso, per l'esistenza dell'abuso è necessaria la prova dell'esistenza di un eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, da intendersi come squilibrio non tanto economico, quanto piuttosto giuridico, in ordine alle facoltà riconosciute rispettivamente alle parti in forza del contratto.

La prova difetta nel caso di specie, in cui il resistente lamenta sostanzialmente la scarsa entità dei compensi a lui riconosciuti in base alle convenzioni più volte citate; compensi sproporzionati per difetto rispetto agli incassi conseguiti da SDL spa come corrispettivo delle perizie predisposte in favore dei medesimi clienti, in forza di separati contratti stipulati con gli stessi. Trattasi di squilibrio meramente economico e comunque non "interno" al contratto SDL spa- Avv. Gallucci, bensì risultante dal confronto tra tale contratto e separati negozi stipulati da SDL spa con i clienti.

Va inoltre evidenziato che la dipendenza economica deve essere valutata tenendo conto della possibilità per la parte che subisce l'abuso di reperire alternative soddisfacenti sul mercato: nulla sul



punto è stato dedotto dal resistente. Nel caso di specie, il nesso indicato dal resistente tra la giovane età e scarsa esperienza del professionista da un lato e l'asserita imposizione di condizioni economiche sfavorevoli dall'altro, denota se mai una posizione di generalizzata debolezza del professionista sul mercato nei riguardi di qualunque committente/cliente e non una specifica posizione di dipendenza nei confronti di SDL spa.

Quanto all'asserito carattere sproporzionato e ingiustificato della penale, esso non trova rimedio nella disciplina dettata in tema di abuso di dipendenza economica, quanto piuttosto nella previsione di cui all'art. 1384 c.c..

5.2. Sotto ulteriori profili, parte resistente lamenta la eccessiva onerosità della penale.

In primo luogo, viene valorizzata l'asserita sproporzione tra il compenso spettante al professionista per ciascuna pratica (€ 700, da cui detrarre € 350 da retrocedere a SDL spa) e l'entità della penale, di ammontare pari a € 15.000 per ciascuna violazione.

In secondo luogo, si sostiene l'inesistenza dell'interesse patrimoniale del creditore all'integrale esecuzione del contratto, posto che SDL spa, in forza dei contratti direttamente stipulati con i clienti, procederebbe direttamente all'incasso del corrispettivo delle perizie predisposte, prima e indipendentemente dal successivo eventuale giudizio instaurato con l'assistenza del legale e la cui introduzione viene rimessa esclusivamente alla volontà di ciascun cliente.

L'avv. Gallucci evidenzia inoltre come la penale dovrebbe considerarsi addirittura priva di causa, in quanto le violazioni che darebbero luogo alla sua applicazione (richiesta di maggiori compensi da parte dell'avvocato) determinerebbero un pregiudizio esclusivamente per i clienti e non per la ricorrente SDL spa.

5.3. Preliminarmente occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1382, II comma, c.c., "*la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno*", il ché rende irrilevanti le doglianze del resistente sul punto. Il contraente che subisce l'inadempimento è inoltre esonerato dalla prova del *quantum* del pregiudizio patito, posto che la penale assolve proprio a una funzione di liquidazione preventiva e forfettaria dello stesso.



Nell'ipotesi in cui l'importo della penale risulti manifestamente eccessivo l'art. 1384 c.c. riconosce al giudice il potere di diminuirla equamente. L'esercizio di tale potere deve essere fondato sulla valutazione dell'interesse effettivo del creditore all'adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, con la precisazione che l'interesse creditorio deve essere vagliato non solo avendo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche in relazione al tempo in cui la prestazione sia rimasta definitivamente ineseguita. Ciò in quanto anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, conformativi dell'istituto della riduzione equitativa della penale.

Nel caso di specie, si ritiene che l'interesse del creditore SDL spa presidiato dalla pattuizione della clausola penale debba essere identificato con la salvaguardia della propria immagine nei confronti dei clienti, nonché della propria reputazione commerciale sul mercato, alla quale risulta correlata la *chance* di acquisire nuova clientela.

Lo si desume dagli stessi contratti di perizia stipulati tra SDL spa e i singoli clienti, prodotti a campione dal resistente (docc. 59, 60, 61): in tali negozi, la società di consulenza indica esplicitamente il costo che il cliente dovrà sostenere per l'assistenza legale prestata dagli avvocati con essa convenzionati. È evidente che la richiesta di maggiori e diversi compensi da parte dell'avvocato rappresenta una lesione dell'affidamento del cliente circa l'esatto ammontare delle spese da affrontare per l'assistenza legale, con riflessi negativi sulla credibilità commerciale di SDL spa e, dunque, sull'interesse sotteso alla penale.

Nella vicenda in esame detto interesse ha subito un pregiudizio comunque circoscritto per effetto dell'inadempimento: in primo luogo, le richieste di maggiori compensi da parte dell'avv. Gallucci non costituiscono fatti destinati ad essere divulgati e a divenire così noti a una cerchia indiscriminata di soggetti, trattandosi piuttosto di comportamenti la cui conoscenza appare circoscritta essenzialmente ai soggetti diretti destinatari delle richieste medesime; ciò fa ritenere le violazioni dell'avv. Gallucci non possano aver inciso in modo apprezzabile sulla *chance* di ampliamento della clientela di SDL spa.



Inoltre, va considerato che in molti dei casi contestati, l'inadempimento dell'avv. Gallucci non appare connotato da particolare gravità, atteso che, per effetto della maggioranza delle ordinanze ex art. 702 bis c.p.c. e delle transazioni stipulate, egli ha conseguito crediti di poco superiori rispetto ai compensi che gli sarebbero spettati in virtù delle convenzioni con SDL spa. Ne consegue un pregiudizio patrimoniale limitato per i clienti, una lesione circoscritta del loro affidamento e dunque, di riflesso, un danno all'immagine e alla reputazione commerciale contenuto per la creditrice SDL spa.

5.4. Alla luce delle ragioni illustrate, stante il limitato pregiudizio subito dall'interesse presidiato dalla penale, l'entità della stessa per ciascuna violazione deve essere rimodulata.

Si stima equa una penale pari a € 5.000 per ciascuna pratica nella quale sia stata accertata la richiesta di maggiori somme da parte del resistente.

La somma è stata così determinata: compensi medi spettanti per cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro (scaglione nel quale si inseriscono la maggior parte delle cause instaurate dall'avv. Gallucci, in relazione alle quali è stato accertato l'inadempimento del divieto di chiedere maggiori compensi); riduzione della somma tenuto conto del carattere seriale di tali controversie; sottrazione del corrispettivo di € 700 contrattualmente stabilito a favore del legale.

Considerato che l'inadempimento risulta provato in relazione a venti delle posizioni affidate all'avv. Gallucci indicate nel ricorso, il resistente deve essere condannato al pagamento della somma complessiva di € 100.000,00, oltre interessi dalla data della domanda al saldo, a titolo di penale per inadempimento.

6. In ordine alle spese del presente giudizio, ne deve essere disposta la compensazione integrale tra le parti ex art. 92 c.p.c., alla luce dell'accoglimento solo parziale del ricorso: l'inadempimento del resistente è stato dimostrato solo in relazione a taluni dei casi oggetto di contestazione da parte del ricorrente e l'entità della penale, eccessivamente onerosa, è stata ridotta in modo significativo, così che il *quantum* della condanna del resistente risulta inferiore alla domanda del ricorrente.



**P.Q.M.**

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe menzionata, ogni contraria istanza disattesa, così giudica:

condanna la parte resistente avv. Michele Gallucci al pagamento in favore della società ricorrente SDL Centrostudi spa della somma di € 100.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Brescia, il 21.3.2019

Il Giudice

Gianluigi Canali

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio Dr.ssa Alice

Ruggeri

